



COMUNE DI PALMI

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'INSTALLAZIONE E DELLA GESTIONE DI
DEHORS NEI LOCALI PUBBLICI DI
SOMMINISTRAZIONE**

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 76 DEL 31/10/2012**

INDICE

Art. 1: Oggetto, Definizioni , Tipologie

Art. 2: Durata dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors

Art. 3: Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

Art.3 bis: Deroghe per l'occupazione di suolo p u b b l i c o con dehors

Art. 4: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di suolo pubblico mediante dehors.

Art. 5: Adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione

Art. 6: Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area dove sono installati i dehors

Art. 7: Manutenzione degli elementi dei dehors

Art. 8: Attività

Art. 9: Orario

Art. 10: Revoca delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per i dehors

Art. 11: Sanzioni e misure ripristinatorie

Art. 12: Disposizioni transitorie e finali

ART. 1
OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per la somministrazione.
2. In riferimento al Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti dell'applicazione della Tassa, il Comune di Palmi appartiene alla classe IV in base alla popolazione residente (art. 43 - D. Lgs 507/93).
3. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento , per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi.
4. La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:
 - tavoli e sedie;
 - pedane;
 - elementi di delimitazione;
 - ombrelloni;
 - riscaldatori;
 - luci ed impianto elettrico;
 - altri tipi di copertura (tende, gazebo, tegole, legno lamellare, etc)
5. Gli elementi che compongono i dehors devono essere conformi alle norme di sicurezza, non in contrasto con il contesto ambientale e, se posti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, soggetti all'autorizzazione paesaggistica.

ART. 2
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere dal S.U.A.P. del Comune preventiva autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

2. In ossequio a quanto disposto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, art.3 lett.f) bis, che si conforma all'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi nonché al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare nr.3603/C del 28 settembre 2006, sono ammessi ad occupare il suolo pubblico mediante dehors amovibili anche gli esercizi di vicinato ed i laboratori artigianali solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono **permanenti o temporanee**, così come definite dall'art.42 D.Lgs 507/1993:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore agli anni **cinque** (rinnovabili ove permangano le condizioni), che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, solitamente concesse nella stagione estiva.

4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

5. Oltre ai dehors si presumono, per loro natura, occupazioni permanenti, concedibili per periodi non inferiori all'anno e fino ad anni **cinque** rinnovabili, soggette al pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo e qualsiasi rialzo del piano pedonale, ecc.;

b) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;

c) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci, ecc;

d) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti varie qualsiasi altra occupazione di superficie sottratta all'uso pubblico.

e) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

6. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, che disciplina la collocazione specifica dei dehors annessi ad attività commerciali già autorizzate, e per l'aspetto tariffario, ci si riporta allo specifico regolamento TOSAP ad oggi vigente.

7. Ove la collocazione dei dehors dovesse ricadere su aree o porzioni di aree date

dall'Ente in concessione alla P.P.M. S.p.A. per l'esercizio dei parcheggi a pagamento, il pagamento di tali aree o delle porzioni interessate dovrà essere regolarizzato con detta società, che dovrà rapportarsi alle tariffe TOSAP e non a quelle della sosta, fermo restando la titolarità del procedimento autorizzatorio che rimane in capo al Comune.

ART. 3

CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. I dehors devono essere installati, di norma, in posizione prospiciente l'esercizio, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'area occupata mediante dehors include le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture. Ove i dehors dovessero scostarsi dall'esercizio, si dovrà produrre quanto indicato nell'art.4 comma 1 lett.e).
2. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili.
3. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio. In ogni caso l'installazione delle insegne deve essere regolarmente autorizzata ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
4. Non è consentito installare dehors o parti di essi a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del proprietario dell'immobile e se essi contrastino con le norme del codice civile o ledano i diritti di terzi.
5. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni.
6. La realizzazione dei dehors sulle aree pubbliche o di pubblico passaggio è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita purché rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00 (art.20 D.Lgs 285/1992);
 - nelle zone di rilevanza storica-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (esempio quando nelle adiacenze dell'occupazione sia predisposto uno scivolo per i disabili).
 - in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a mt.5.
 - per le strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 6,00;

- per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi e/o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt.3,50;
 - non deve occupare la carreggiata oltre l'area destinata alla sosta dei veicoli;
 - la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a mt. 2.
 - non può ricadere su aree interessate da divieti di sosta permanente o di fermata né dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici o ove esistano stalli di sosta al servizio di persone invalide;
 - su aree attrezzate a verde pubblico;
 - sugli attraversamenti pedonali;
7. Per la realizzazione dei dehors devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- devono essere osservate tutte le rimanenti norme dettate dal vigente codice della strada;
 - devono essere osservate tutte le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio;
 - devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

ART. 3 bis

DEROGHE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

1. Può operare parziale deroga ai parametri indicati nei punti precedenti, nei casi di occupazioni temporanee di cui all'art.2 comma 2 lett.b) ove i dehors ricadano all'interno di aree pedonali o zone a traffico limitato nelle quali la circolazione veicolare sia inibita.

Art. 4

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE "DEHORS"

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2, comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo al S.U.A.P., allegando la seguente documentazione:
 - a. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
 - b. progetto, redatto da tecnico abilitato alla libera professione, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'asseverazione circa il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada. Devono prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi

architettonici, ecc. Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata, nonché l'asseverazione circa il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada;

- c. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- d. progetto dell'eventuale impianto elettrico e di illuminazione sottoscritto da tecnico abilitato;
- e. nulla osta della proprietà dell'edificio e, eventualmente, dei confinanti qualora la struttura venga posta a contatto di altri edifici privati;

2. Il rinnovo dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, mediante presentazione di una formale istanza in bollo contenente la dichiarazione del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato. A tale istanza devono essere rinnovati i nulla osta di cui al precedente comma 1, lett. e), nonché la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti dei tributi dovuti per il precedente periodo di occupazione.

3. L'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti per precedenti occupazioni, costituisce motivo di diniego per il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo.

4. La nuova autorizzazione o il rinnovo potranno altresì essere negate qualora, nel corso di precedenti occupazioni, le attività svolte nel dehors siano state causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti.

5. L'istruttoria è curata dal S.U.A.P., il quale accentra la Responsabilità del Procedimento, che provvede ad acquisire i pareri obbligatori e vincolanti dell'Ufficio Polizia Locale relativamente al rispetto delle norme in materia viabilistica e dell'Ufficio Tecnico – Urbanistica, in merito alla conformità del dehors alle norme in materia edilizia, urbanistica, di abbattimento delle barriere architettoniche e all'esistenza di vincoli ambientali e/o monumentali. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

6. Ai sensi dell'art.2 legge 241/1990 il procedimento amministrativo dovrà concludersi, nel tempo indicato al comma precedente, con l'adozione di un provvedimento espresso; ove vi sia ritardo derivante dall'acquisizione dei pareri tecnici il termine del procedimento potrà protrarsi fino ad un massimo di giorni 90. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al presente comma, non opererà in alcun caso il silenzio assenso ma potrà proporsi ricorso ai sensi dell'art.2 comma 5 legge 241/90.

7. Nel caso il dehors debba essere collocato zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata ad avvenuta esecutività dell'autorizzazione paesaggistica.

ART. 5
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività di somministrazione nel dehors il titolare deve presentare al S.U.A.P. la seguente documentazione:

- a. fotografie della struttura installata;
- b. certificazioni di sicurezza degli eventuali elementi riscaldatori installati;
- c. copia della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 L. dell'eventuale impianto elettrico e/o di illuminazione;
- d. relazione attestante l'idoneità statica delle eventuali strutture di copertura a firma di tecnico abilitato.

Art. 6
LAVORI NELL'AREA O NELSOTTOSUOLO DELL'AREA DOVE SONO INSTALLATI I DEHORS

1. Ogni qualvolta nello spazio ove sono installati i dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il titolare dell'autorizzazione deve rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

ART. 7
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni né comunicazioni.
3. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e dalle strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare dell'autorizzazione.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca della stessa, il titolare deve rimuovere entro 7 giorni dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors e ripristinare lo stato dei luoghi originario.

ART. 8
ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria, urbanistica, edilizia, nonché di quella relativa all'occupazione del suolo pubblico e in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività né apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
3. Per quanto attiene alla propagazione di musica ed alle attività di pubblico spettacolo o trattenimento all'interno dei dehors, ci si riporta alle vigenti normative ed ordinanze.

ART. 9 ORARIO

1. In caso di fenomeni di inquinamento acustico o disturbo alla quiete pubblica accertato dagli organi di polizia il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà stabilire nei confronti dei singoli esercenti, limitazioni per l'orario di apertura al pubblico dei dehors.

ART. 10 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I DEHORS

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché, previa diffida, quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) non venga presentata, successivamente al rilascio dell'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività di somministrazione nel dehors, la documentazione di cui al precedente art. 5.
 - b) la mancanza di manutenzione che comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose.
 - c) agli elementi ed alle strutture componenti i dehors siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate.
 - d) le attività svolte nei dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti.
 - e) in caso di mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico nei termini di legge.
 - f) in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9.
 - g) Nei casi in cui venga accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza e staticità della struttura.
2. Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) l'attività all'interno del dehors è sospesa sino a quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che legittimano l'adozione

del provvedimento di revoca.

3. Nei casi non espressamente indicati nel presente regolamento ci si riporta ai principi della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

ART. 11

SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Responsabile del Servizio competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a suo carico. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione.

3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabili, alle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dalle altre normative specifiche in materia, nonché del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. nr.80 del 28 dicembre 2008.

5. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 500,00 secondo la disciplina dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e secondo i principi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora

in fase di istruttoria, ovvero le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in precedenza, devono uniformarsi alle norme previste dal presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), al D.Lgs. 380/2001 (T.U. edilizia), al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento edilizio.